

POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO:

Nome file:	FIN_PY_130_001_POLICY_DI_GESTIONE_DEI_CONFLITTI_DI_INTERESSE
Descrizione:	Policy redatta ai sensi degli art.23, 24, 25, 26 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob del 29.10.2007
Redatto da:	Area Finanza
Versione n. / del	Versione 2.0 del 21.11.2011
Referente ultima versione	Giacomo De Luca / Stefano Basana / Fabiana Mattiuzzi

ELENCO DELLE ULTIME DIECI VERSIONI PUBBLICATE:

Versione	Data	Note principali
1.0	20.01.2008	versione iniziale
2.0	21.11.2011	Revisione integrale

NOTE ALLE VERSIONI:

Versione 1.0: Versione iniziale

Versione 2.0: Revisione totale

SOMMARIO

SOMMARIO	3
PREMESSA	4
1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ	8
4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	11
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	12
7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY	13
ALLEGATI	13

PREMESSA

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, *Investment Service Directive* – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che, a causa dell’intensificarsi delle attività delle imprese di investimento, le situazioni di conflitto di interesse sono ormai divenute fisiologiche. Punto di partenza della nuova disciplina è, infatti, rappresentato dal riconoscimento della impossibilità dell’eliminazione dei conflitti di interesse e che le imprese di investimento devono, piuttosto, adottare misure efficaci atte ad evitare che tali conflitti si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.

In particolare, la MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’intermediario nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale adottata dalla Banca di Credito Cooperativo di Manzano (di seguito “la Banca”) al fine di limitare l’insorgere di situazioni in conflitto di interesse, tenendo opportunamente conto di quanto previsto dal suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in funzione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora le misure adottate risultassero insufficienti a neutralizzare completamente il rischio di arrecare pregiudizio agli interessi degli investitori, la Banca ha definito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti.

Il presente documento si articola nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle relazioni con altre norme e documenti;
- sintesi dei riferimenti normativi;
- mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
- gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
- informativa (*disclosure*) sui conflitti di interesse cosiddetti “residuali”.
- descrizione delle modalità di tenuta del registro dei conflitti di interesse che sorgono nel corso dell’operatività della Banca;
- descrizione delle regole di aggiornamento della Policy e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché dei criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi.

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini*, nella *Policy di Classificazione della Clientela* e nella *Policy di gestione degli incentivi* definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- la *Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini* descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la *Policy di Classificazione della Clientela* definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- la *Policy di gestione degli incentivi* fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire da terzi né pagare a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati e messi a disposizione nei modi d'uso mediante apposite disposizioni interne (circolari) e pubblicati in specifica sezione della rete Intranet aziendale.

Le linee guida della presente norma sono recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla *Policy di gestione dei conflitti di interesse* (di seguito "*Documento informativo di sintesi relativo alla Policy di gestione dei conflitti di interesse*") che la Banca adotta (art. 29, comma 1, lett. i, del nuovo *Regolamento Intermediari*¹).

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29, comma 1, lett. i) e art. 34, comma 3, del nuovo *Regolamento Intermediari*).

¹ Adottato con delibera Consob n. 16190/2007.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo cartaceo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 commi 1 e 2 del nuovo *Regolamento Intermediari*.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla *Direttiva 2004/39/CE* (di seguito "MiFID") e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (*Direttiva 2006/73/CE*, di seguito "D2").

Viene inoltre citato il *Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob* (di seguito "Regolamento congiunto")², emanato ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del TUF, il quale ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

La MiFID innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamati ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il *focus* della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna quale presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'art. 21 della D2 e il corrispondente art. 24 del Regolamento congiunto stabiliscono un "set" di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

1. potenzialità del pregiudizio: l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
2. perimetro della verifica: necessità di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerato, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono³;
3. tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, la normativa dispone l'obbligo per gli intermediari di considerare se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:
 - possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
 - siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
 - abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
 - svolgano la medesima attività del cliente;
 - ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

² Regolamento della Banca d'Italia e della Consob, emanato il 29 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del TUF.

³ La Banca ai sensi dell'art. 11 del TUF **non appartiene ad alcun Gruppo**

L'obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interesse è assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela.

A tal proposito, nell'art. 22 della *D2* e nel corrispondente art. 25 del *Regolamento congiunto* viene disposto l'obbligo per gli intermediari di elaborare in forma scritta la *Policy di gestione dei conflitti di interesse* adeguata alle dimensioni, all'organizzazione dei medesimi (si veda il capitolo – Richiamo al criterio di proporzionalità), nonché alla natura ed alla complessità delle attività dagli stessi svolta e di applicarla in via continuativa.

La Policy deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse e che possano ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

In secondo luogo, la Policy deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'art. 22 della *D2* e l'art. 25 del *Regolamento congiunto* forniscono alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interesse, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario.

Tale norma si riferisce, in particolare, a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2 della MiFID, nell'ipotesi in cui le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse, non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente la propria clientela, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, la Policy oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dà evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4, art. 22 della *D2* e dal comma 5, art. 25 del *Regolamento congiunto*, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. h) della *D2* e dell'art. 29, comma 1, lett. 1) del nuovo Regolamento Intermediari, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito documento ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per la gestione dei conflitti di interesse;
- la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 della *D2* e dall'art. 26 del *Regolamento congiunto*, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che hanno originato o possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume ai fini dell'individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interesse risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio.

La classificazione attribuita alla clientela incide, tuttavia, sull'informativa che ad essi deve essere fornita. Infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della *D2* e dell'art. 23, comma 3 del *Regolamento congiunto*, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto. Inoltre, ai sensi dell'art. 58, comma 3 e dell'art. 29, comma 1, lett. i) del nuovo *Regolamento intermediari*, non sussiste l'obbligo per l'impresa di investimento, nei rapporti che intrattiene rispettivamente con le controparti qualificate e con i clienti professionali, di fornire una descrizione, anche in forma sintetica, della politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse.

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separazione organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del *Regolamento congiunto*, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire la separazione funzionale e barriere informative tra le diverse unità organizzative aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. Infatti, l'attuazione di tali procedure potrebbe comportare oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, in tali circostanze, le Banca adotta procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte

all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti per l'eliminazione del rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca fornirà adeguate disclosure secondo quanto stabilito dalla normativa (si veda il capitolo 6 – *Informativa sui conflitti di interesse*).

In ragione delle dimensioni dell'azienda, dei servizi prestati, nonché delle caratteristiche della clientela cui l'attività è rivolta, il principio di separatezza organizzativa viene attuato, dando atto dell'esistenza di:

- separatezza funzionale, organizzativa e amministrativa tra la struttura separata preposta alla gestione dei patrimoni individuali (Ufficio G.P.M.) e le altre strutture aziendali dedicate alla prestazione dei servizi di investimento;
- separatezza funzionale ed organizzativa tra le strutture aziendali dedicate alla prestazione dei servizi di investimento e le strutture deputate alle attività di controllo.

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente Policy, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse, sono state identificate le situazioni nelle quali l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca stessa.

Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 21 della *D2*, recepite nell'art. 24 del *Regolamento congiunto*, di seguito illustrate:

- *lett. a)* realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- *lett. b)* siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- *lett. c)* abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- *lett. d)* svolgano la medesima attività del cliente;
- *lett. e)* ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a) tipologia di servizio di investimento prestato;
- b) tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- c) unità organizzative cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento Generale*;
- d) modalità operative di erogazione del servizio di investimento;

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- propri della Banca stessa;
- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I "servizi e attività di investimento" ed i "servizi accessori" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

1. Ricezione e trasmissione di ordini;
2. Negoziazione per conto proprio;
3. Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
4. Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
5. Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
6. Gestione di portafogli;
7. Consulenza in materia di investimenti.

La Banca ha provveduto a dare evidenza delle specifiche fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero emergere nello svolgimento dei servizi di investimento in un apposito documento, denominato: "FIN_PY_131_001_MAPPATURA_DEI_CONFLITTI_DI_INTERESSE". Tale documento viene allegato alla presente Policy (*vedi Allegato 1*).

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi generali e/o per singolo prodotto finanziario, la Banca ha definito di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che:

- non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente;
- prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari;
- non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

L'attivazione dei predetti obiettivi, sistemi incentivanti e programmi di bonus necessita della preventiva esecuzione dei test di ammissibilità ai fini della disciplina sugli incentivi (inducements).

Ai sensi del considerando n. 32 della D2, è stato valutato che piccoli doni o manifestazioni di ospitalità possono essere effettuati, nei confronti di soggetti rilevanti della Banca, da parte di

società con le quali la Banca stessa intrattiene rapporti di affari. Tale circostanza costituisce altresì oggetto di esame nell'ambito della definizione della politica per la gestione degli incentivi (*inducements*). Le iniziative assunte di volta in volta dalle società in relazione d'affari con la Banca, aventi ad oggetto manifestazioni di ospitalità o simili:

- saranno sottoposte alla preventiva esecuzione dei test di ammissibilità ai fini della disciplina sugli incentivi;
- comporteranno, con particolare riferimento alla loro entità, la contestuale presa d'atto dei contenuti delle politiche di gestione dei conflitti di interesse formulate dalle società terze; ciò ai fini delle eventuali informative da rendere alla clientela.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite,
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate), in quanto le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla Banca attraverso:

- la definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure operative interne e punti di controllo;
- la disposizione di regole di condotta.

La Banca si impegna a fornire un'adeguata descrizione delle diverse procedure intraprese al fine di limitare il rischio associato ad attività in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 – *Mappatura dei conflitti di interesse*, nel quale sono evidenziate le misure di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse rilevati.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente sezione sono riportate le tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela in quanto:

- non è stato possibile individuare idonee misure organizzative,

oppure

- le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela,

al fine di consentire alla stessa di prendere una decisione informata sul servizio di investimento, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Con riferimento alle modalità mediante le quali viene fornita l'informativa alla clientela, la Banca:

- consegna ai propri clienti al dettaglio, preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, un documento di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti di interesse;
- consegna, preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento che origina un conflitto di interesse ritenuto non sufficientemente presidiato, una informativa (resa in forma scritta su supporto cartaceo) nella quale viene descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (*disclosure*). Tale informativa viene resa a tutti i clienti, indipendentemente dalla classificazione attribuita.

Tale informativa non costituisce una autorizzazione a procedere, bensì una mera comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per poter prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti.

La Banca ha ritenuto opportuno acquisire di volta in volta una firma del cliente per presa visione di tale informativa.

7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

L'art. 26 del *Regolamento congiunto* (art. 23 della *D2*) prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

A tal proposito, la Banca ha istituito un registro cartaceo costituito di fogli progressivamente numerati nel quale rilevare, su base continuativa, le fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

Le modalità di registrazione prevedono l'aggiornamento periodico e o continuativo delle seguenti sezioni:

- **SEZIONE 1: FATTISPECIE DI CONFLITTI DI INTERESSE**

È costituita dalla riproduzione integrale della *Mappatura* – allegata alla *Policy di Gestione dei Conflitti di Interesse* – contenente le singole fattispecie di conflitto riconducibili alla classificazione di cui all'Art.24 del *Regolamento Congiunto*, specificando il Servizio di

Investimento, le categorie di Strumenti Finanziari e le Modalità di gestione dei conflitti di interesse.

- **SEZIONE 2: OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI**

L'archivio storico delle singole operazioni effettuate in situazione di conflitto di interesse nel corso dell'esercizio è aggiornato e conservato elettronicamente mediante Sistema Informativo.

La corretta gestione del *Registro dei Conflitti di Interesse* prevede che:

- Il Responsabile dell'Area Finanza individui preventivamente:
 - nella fase di progettazione di nuovi prodotti o servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari;
 - nella fase di distribuzione/collocamento di prodotti finanziari di terzi,

le fattispecie di conflitto di interesse riconducibili all'art. 24 del *Regolamento Congiunto* verificandone l'avvenuta mappatura. (cfr *Mappatura Conflitti di Interesse* allegata alla Policy)

- Nel caso in cui il conflitto di interessi non risulti mappato, il Responsabile dell'Area Finanza provvederà a registrare il conflitto nell'apposito *Registro* e ad aggiornare la mappatura.

Sono previste apposite procedure di comunicazione tra il Responsabile dell'Area Finanza che ha il compito di mantenere aggiornato il *Registro* e le Unità Organizzative aziendali preposte al censimento degli strumenti/prodotti finanziari o all'erogazione dei Servizi di Investimento al fine di assicurare un'adeguata preventiva informazione al Cliente.

La Banca attribuisce alla funzione di Compliance il controllo annuale della regolamentazione interna e delle procedure operative adottate dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse, nonché la custodia del Registro.

8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente Policy e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati tale generare, anche solo potenzialmente, situazioni di conflitto in grado di ledere gli interessi della clientela.

La revisione di tutta la Documentazione sopra indicata è di competenza del Responsabile Area Finanza.

ALLEGATI

- *All. 1 - Mappatura dei conflitti di interesse*
FIN_PY_131_001_MAPPATURA_DEI_CONFLITTI_DI_INTERESSE
- *All. 2 - Documento informativo di sintesi relativo alla Policy di gestione dei conflitti di interesse*
FIN_PY_132_001_INFORMATIVA_SINTETICA_DEI_CONFLITTI_DI_INTERESSE